

Nuovi ruoli

Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Roberto Camera – Funzionario del Ministero del lavoro

Con il decreto legislativo n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, vengono poste le basi per riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. Strumento di particolare interesse al fine di reinserire nel mercato del lavoro soggetti che per qualunque motivo sono stati espulsi o si sono, per periodi più o meno brevi, allontanati volontariamente (vedasi donne nei primi anni di vita dei figli).

Purtroppo, in questi ultimi anni di crisi si è deciso di potenziare le politiche passive (ammortizzatori sociali) a discapito proprio delle politiche attive (ricollocazione); queste ultime hanno avuto poche risorse per provvedere a qualificare/riqualificare soggetti al fine della loro riallocazione nel mercato del lavoro.

Interventi per le politiche attive

Il primo intervento del legislatore attiene alla definizione dei ruoli nella nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro. In particolare, viene stabilito che il Ministero del lavoro, le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, eserciteranno il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività legate al collocamento dei disabili.

La nuova Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro dovrà essere lo strumento di *governance* per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.

Tale rete, così come richiamato dallo stesso legislatore, avrà il compito di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale (1). Si intende, inoltre, promuovere il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito (2), mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, che assicurino ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro, mediante l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate.

A coordinare la Rete dei servizi per le politiche del lavoro, sotto il controllo dello stesso Ministero del lavoro, sarà l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

All'interno della rete dei servizi saranno presenti i soggetti che già operano, in una qualche misura, nelle politiche attive. Parliamo delle Agenzie per il lavoro, delle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, dei fondi interprofessionali per la formazione continua, dei fondi bilaterali, dell'Isfol e del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Un prossimo decreto del Ministero del lavoro stabilirà, previa intesa con la Conferenza Stato/Regioni, gli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro che dovranno soggiacere:

- alle linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

(1) Previsti dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Carta costituzionale.

(2) Art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Jobs Act

• alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, il medesimo decreto dovrà stabilire i tempi entro i quali dovranno essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle Regioni.

Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)

La nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) vedrà la luce il 1° gennaio 2016, con i compiti di coordinamento gestionale della rete dei servizi per le politiche del lavoro, sempre nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni.

All'Agenzia viene attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. Come già anticipato, l'Anpal sarà posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro che ne monitorerà, periodicamente, gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

I primi articoli del decreto legislativo n. 150/2015, attengono gli aspetti burocratici della costituenda Agenzia.

L'Agenzia, che avrà sede a Roma e il cui statuto dovrà veder vita entro l'8 novembre 2015, avrà una dotazione organica massima di 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche; dotazione che sarà individuata da un D.P.C.M. di prossima emanazione che, al contempo, individuerà anche i beni, le risorse finanziarie e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dall'Isfol all'Anpal, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché le modalità e procedure di trasferimento.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Anpal si applicherà, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, in linea con quanto richiesto dalla legge delega (3),

che prevede «l'individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica».

I dipendenti trasferiti ad Anpal da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale saranno inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Convenzioni

L'Anpal stipulerà apposite convenzioni a titolo gratuito con:

- l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche.
- l'Inps, allo scopo di realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche;
- l'Inail, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, realizzando sinergie logistiche e informative.
- l'Isfol, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie in possesso dell'Anpal sono costituite:

- dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro;
- dal Fondo per le politiche attive del lavoro (4);
- dal fondo di rotazione (5);
- dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni (6).

Inoltre, ogni anno, entro il 31 gennaio, un decreto del Ministro del lavoro assegnerà all'Anpal quote di risorse relative:

- alla quota parte del fondo per l'occupazione alimentata con parte del contributo integrativo (7);
- all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

(3) Art. 1, c. 4, lett. i), legge n. 183/2014.

(4) Art. 1, c. 215, legge n. 147/2013.

(5) Art. 9, c. 5, D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

(6) Secondo quanto disposto dall'art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 300/1999.

(7) Art. 25, legge n. 845/1978 s.m.i.

• alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive (8). Infine, potrà essere individuata una quota non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione (9), destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

Composizione

Gli organi dell'Anpal sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di vigilanza;
- d) il collegio dei revisori.

Tutti gli organi resteranno in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta.

Presidente

Il Presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, sarà nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro.

Presiederà le riunioni del Consiglio di Amministrazione e sarà l'interlocutore unico del Governo, dei Ministeri e degli altri enti e istituzioni.

Questi diverrà anche l'amministratore unico di Italia Lavoro Spa; quest'ultima entro il 23 dicembre 2015 dovrà adottare un nuovo statuto – soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia - che dovrà prevedere forme di controllo da parte di Anpal tali da assicurare che Italia Lavoro Spa operi come una struttura *in house*.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà composto dal Presidente e da due membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e uno su proposta del Ministro del lavoro.

I membri del Consiglio saranno scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro.

Il Consiglio approverà i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive.

Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza, sarà composto da 10 membri scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I membri del Consiglio di vigilanza, così come quelli del Consiglio di amministrazione, cesseranno dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Compito del Consiglio di vigilanza sarà quello di formulare proposte sulle linee di indirizzo generale, oltre a proporre gli obiettivi strategici. Inoltre, dovrà vigilare sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori sarà composto da 3 membri effettivi (2 in rappresentanza del Ministero del lavoro e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia) e 2 membri supplenti, tutti nominati con decreto dallo stesso Ministro del lavoro.

I componenti del collegio saranno scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni (10), iscritti al Registro dei revisori legali (11) o tra persone in possesso di specifica professionalità.

Direttore generale

Il Direttore generale sarà scelto tra soggetti di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Anpal.

I suoi compiti saranno quelli di predisporre il bilancio, coordinare l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurando-

(8) Successivo art. 29.

(9) Art. 9, c. 5, D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.

(10) Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

(11) D.Lgs. n. 39/2010.

Jobs Act

ne l'unità operativa e di indirizzo; potrà assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione, su invito dello stesso; formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti. Il Direttore generale resterà in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Le competenze dell'Anpal

Alla neonata Agenzia saranno conferite, sempre nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni, le seguenti funzioni:

- coordinamento della gestione dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili (12), nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
- definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva del lavoro;
- determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione;
- coordinamento dell'attività della rete Eures (13);
- definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro;
- promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo;
- sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
- gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di

somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

- gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
- definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
- definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
- vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua (14), nonché dei fondi bilaterali (15);
- assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione o in più Regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse (16);
- gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione o in più Regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Feg), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
- gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;
- altri compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Regioni e le Province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

(12) Legge n. 68/1999.

(13) Decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (Ue) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011.

(14) Art. 118, legge n. 388/2000.

(15) Art. 12, c. 4, D.Lgs. n. 276/2003.

(16) Art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Isfol

In relazione alla nascita dell'Anpal, vengono riviste anche le funzioni e i compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol).

Entro il 7 gennaio 2016, verrà modificato lo Statuto e il regolamento dell'Istituto a cui saranno assegnate le seguenti funzioni:

- studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro;
 - studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
 - studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
 - gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
- Per queste attività di monitoraggio, l'Inps garantirà l'accesso ai dati dei propri archivi.

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro

Il Ministero del lavoro stipulerà con ogni Regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel singolo territorio.

L'intento è rispondere alle esigenze di creare un raccordo tra Stato e Regioni per una gestione più efficiente ed efficace dei servizi per il lavoro, nel rispetto delle competenze e dei principi indivi-

duati nella legge delega, per garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.

In particolare, mediante la stipula della convenzione saranno regolati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale, nel rispetto dei seguenti principi:

- attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle Regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e la funzionalità del Centri per l'impiego;
- individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio;
- disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
- attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché dei seguenti compiti:
 - servizi per il collocamento dei disabili (17);
 - avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione (18);
 - possibilità di attribuire all'Anpal, sulla base della convenzione, una o più delle funzioni di cui alla lettera d).

Alle Regioni restano, inoltre, assegnate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro, in particolare:

- identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali;
- accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro.

Infine, è previsto che, in via transitoria, le convenzioni possano prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, ai servizi per il lavoro accreditati.

Accreditamento dei servizi per il lavoro

Il decreto prevede che, le Regioni e le Province autonome definiscano i propri regimi di accredi-

(17) Legge n. 68/1999.

(18) Nei casi di cui all'art. 16, legge n. 56/1987.

Jobs Act

tamento (19), secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sulla base dei seguenti principi:

- coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale (20);
- definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- obbligo di interconnessione con il sistema informativo, nonché l'invio all'Anpal di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

È previsto, anche, che qualora le Agenzie per il lavoro (21) ne facciano richiesta all'Anpal, possano essere accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l'Anpal istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri fissati con il decreto del Ministro del lavoro, nel quale vengono iscritte le Agenzie per il lavoro (22), nonché le agenzie che intendano operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

È, infine, prevista una modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 276/2003, finalizzata a consentire l'automatica iscrizione nella sezione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale anche da parte dei soggetti autorizzati all'intermediazione (23). In tal modo, si armonizza la disciplina prevista per le agenzie con quella dei soggetti in regime particolare di autorizzazione (24), con l'intento di favorire e implementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

L'Anpal realizzerà, in cooperazione con il Ministero del lavoro, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Inps e l'Isfol, in un'ottica di valorizzazione e riutilizzazione delle componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si comporrà del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Gli elementi fondamentali del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego, saranno:

- il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali (25);
- l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie (26);
- i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale (definito dall'Anpal, unitamente alle modalità di interconnessione tra i Centri per l'impiego e il sistema informativo unico);
- il sistema informativo della formazione professionale.

Le informazioni contenute nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro rappresenteranno il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, dell'Isfol, delle Regioni e Province autonome, nonché dei Centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, verranno comunicate per via telematica all'Anpal che le metterà a disposizione dei Centri per l'impiego, del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail e dell'Ispezzorato nazionale del lavoro.

Inoltre, allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'Anpal definirà apposite modalità di lettura delle

(19) Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 276/2003.

(20) Artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003.

(21) Lett. a) e c) dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003.

(22) Lett. a) e c) dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003.

(23) Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 276/2003, c. 1, lett. c), d), e),

f), e f-bis) e c. 2.

(24) Art. 6, D.Lgs. n. 276/2003.

(25) Art. 4, c. 35, legge n. 92/2012.

(26) Art. 6, D.Lgs. n. 297/2002.

informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, mentre allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'Anpal stipulerà una convenzione con il Ministero dell'istruzione per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi

Le informazioni contenute nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiranno la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

Il fascicolo sarà liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati. Con l'introduzione del fascicolo elettronico del lavoratore verrà abrogato il libretto formativo del cittadino (27).

Al fine di garantire l'interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituito un comitato presso il Ministero del lavoro, così costituito:

- il Ministro del lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
- il Direttore generale dell'Anpal o un suo delegato;
- il Direttore generale dell'Inps o un suo delegato;
- il Direttore generale dell'Inail o un suo delegato;
- il Presidente dell'Isfol;
- un rappresentante dell'Agid;
- tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni.

Attività di formazione professionale e sistema informativo

Albo nazionale degli enti accreditati

Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l'Anpal gestirà l'albo nazionale

degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle Regioni e delle Province autonome e realizzando, in cooperazione con il Ministero del lavoro, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, l'Isfol e i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Per la realizzazione di tale sistema informativo, l'Anpal definirà le modalità e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi parteciperanno.

Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale dovranno essere messe a disposizione delle Regioni e delle Province autonome.

Monitoraggio valutazione delle politiche attive e servizi per il lavoro

L'Anpal, tra le attività di sua competenza, svolgerà anche quella di monitoraggio sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo.

Attraverso questo monitoraggio, l'Agenzia, con cadenza almeno annuale, fornirà rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione saranno desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

L'Agenzia, inoltre, renderà disponibile, a fini di ricerca scientifica, a università ed enti di ricerca italiani ed esteri, in forma anonima, le banche dati in suo possesso. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati saranno resi pubblici e comunicati all'Anpal e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(27) Art. 2, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 276/2003.